

REGOLAMENTO (CE) N. 1220/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 59, paragrafo 3, e l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1175/2003⁽⁴⁾, la domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 14, la menzione del colore del vino o del mosto: «bianco» o «rosso/rosato». È altresì opportuno menzionare nella stessa casella la definizione del prodotto, conformemente alle definizioni esistenti dei prodotti vitivinicoli. Inoltre gli Stati membri devono poter disporre che sia menzionato un solo codice tariffario sulla domanda di certificato.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003⁽⁶⁾, ha fissato le quantità massime al di sotto delle quali non può essere presentato alcun titolo d'importazione. Per i succhi e i mosti di uve tali quantità sono espresse in chilogrammi. Appare preferibile, per tali prodotti, che gli importi delle cauzioni possano essere espressi in euro per 100 kg oppure in euro per ettolitro.
- (3) Per alcuni prodotti recanti lo stesso codice a otto cifre della nomenclatura combinata sono previsti importi diversi per la cauzione relativa ai titoli d'importazione prevista dal regolamento (CE) n. 1291/2000. Per evitare incertezze sull'importo della cauzione è opportuno fissare un importo unico per tutti i tipi di vino.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1º agosto 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale

comune⁽⁷⁾, ha modificato la nomenclatura dei succhi di uve, compresi i mosti di uve. Occorre pertanto adeguare i codici corrispondenti.

- (5) In caso d'importazione indiretta, senza trasformazione, il documento V I 1 è compilato in base ad un corrispondente documento V I 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine. Qualora il prodotto non corrisponda alla dichiarazione del paese di esportazione, è difficile stabilire le responsabilità in base ad un documento amministrativo che non si riferisce direttamente ad una dichiarazione autentica. È pertanto opportuno che il documento di accompagnamento del paese di origine sia allegato a quello del paese di esportazione.
- (6) Il punto 13 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha fissato a 3,5 grammi al litro, per i vini comunitari il limite inferiore di acidità totale, ma non prevede un limite superiore. È opportuno adattare quindi il regolamento (CE) n. 883/2001, in particolare per la parte relativa alle deroghe analitiche per taluni vini importati dalla Svizzera.
- (7) Nel testo del regolamento sono stati riscontrati alcuni errori materiali che è necessario correggere.
- (8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di certificato d'importazione e il certificato stesso recano, nella casella 14, la definizione del prodotto secondo l'articolo 34 del presente regolamento e secondo l'allegato del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, nonché l'indicazione del colore del vino o del mosto: «bianco» o «rosso/rosato».

⁽¹⁾ GU L 173 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 28 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 164 del 2.7.2003, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.